

PARTECIPATE: ESSERE O NON ESSERE

Le partecipazioni dei comuni sono dunque sottoposte nei prossimi anni ad una profonda rivisitazione e solamente poche potrebbero superare i filtri dell'attuale normativa.

Il decreto Bersani rende di fatto illegittime le gestioni di una grande quantità di società, in quanto affidatarie contestualmente di servizi pubblici locali, e di servizi strumentali (è il caso di tante multiutilities).

Quindi, è presumibile che saranno necessarie molte operazioni di separazione delle distinte aree di competenza per poter superare il vaglio dell'art. 13 del Bersani.

Da questi passaggi risulteranno società che operano solo per l'erogazione in esclusiva di servizi nei confronti dei propri soci enti locali e altre società che gestiscono solo servizi pubblici locali, le quali, peraltro, essendo spesso frutto di affidamenti non in linea con quanto disciplinato dall'art. 23 bis, saranno sottoposte ai limiti indicati dal c. 8.

E quindi, senza interventi di privatizzazione almeno parziale del capitale sociale, non hanno una prospettiva di sopravvivenza molto lunga.

Fatta eccezione per le partecipazioni in società puramente di impresa commerciale sul libero mercato, sulle quali sarà necessario fare profonde riflessioni per argomentare adeguate giustificazioni, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la portata del tanto temuto c. 27 e del regolamento che disciplina l'applicazione dell'art. 23 bis, sembra essere prevalentemente riposta nella necessità di mettere a nudo le situazioni di illegittimità, costringendo gli enti locali ad intervenire in tempi brevi e non trascinare l'attuale situazione sino a ridosso delle prossime scadenze, distribuite sostanzialmente nell'arco dei prossimi anni.

A ben vedere, però, tutto questo nuovo assetto normativo non ha teoricamente impedito in nessun caso la gestione di attività proprie degli enti locali tramite società, ma ha solo ristretto moltissimo le modalità con cui questo può essere fatto.

E se i comuni rinunceranno di fatto all'uso dello strumento societario, sarà conseguentemente data dimostrazione che nella maggior parte dei casi tale scelta è stata fatta prevalentemente per ragioni strumentali e non per l'effettiva convenienza rispetto ad altre forme di gestione. Ci si auspica, invece, tenuto conto delle particolari prerogative delle società commerciali, che si opti per un uso più razionale di tali istituti giuridici, evitando di "gettare il bambino insieme all'acqua sporca". **La nostra società ho predisposto un apposito progetto d'intervento che è a Vostra disposizione.**

Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a: **autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email info@autonomielocali.eu** o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146 (Kateryna Pradun)

Ente			Prov.
Ufficio	Fax	Tel.	E-mail
Signor			Qualifica
sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a: _____			
autonomielocali s.r.l. 40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33 - tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu			